



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.8.2008  
COM(2008) 514 definitivo  
VOL. II

2008/0167 (CNS)  
2008/0168 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro**

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

### **Contesto generale**

L'obiettivo del regolamento n. 2182/2004 del Consiglio<sup>1</sup> è proteggere le monete in euro dalla possibilità di confusione con medaglie e gettoni di aspetto simile. Dal giorno della sua adozione, il regolamento ha contribuito in misura significativa a impedire che vi possano essere somiglianze tra le monete in euro e medaglie o gettoni poiché le imprese private rispettano ormai in larga misura le definizioni e i divieti previsti dal regolamento.

L'esperienza acquisita tramite l'applicazione del regolamento ha evidenziato la necessità di rendere più chiare le disposizioni protettive e di migliorare la trasparenza del processo decisionale. Risulta pertanto necessario modificare il regolamento.

In particolare, il pubblico può essere indotto a credere che alcune medaglie o gettoni abbiano corso legale non soltanto se presentano un disegno simile a quelli presenti sulle monete in euro che hanno corso legale, ma anche se presentano parti caratteristiche di tali disegni<sup>2</sup>. Tali parti sono, in particolare, le dodici stelle dell'Unione europea, le rappresentazioni geografiche e le cifre, le forme e i disegni dei bordi, così come appaiono sulle monete in euro che hanno corso legale.

È inoltre auspicabile definire ufficialmente, soprattutto pensando agli operatori privati che producono medaglie e gettoni, i simboli specifici che non devono essere riprodotti su tali medaglie e gettoni così come essi sono rappresentati sulle monete in euro aventi corso legale. Tali simboli sono i simboli che rappresentano la sovranità degli Stati membri che emettono le monete, per esempio l'effigie del Capo dello Stato, lo stemma, il marchio della zecca, il marchio del maestro della zecca, il nome del paese e l'immagine della sua rappresentazione geografica così come appaiono sulle monete in euro.

Poiché tali elementi protetti fanno parte della faccia comune o della faccia nazionale delle monete di euro, non ha più senso mantenere la distinzione tra le due (articolo 2, lettera c)). Inoltre, in un certo numero di casi, sulle facce nazionali delle monete in euro sono stati inseriti elementi comuni più ampi, per esempio i disegni relativi al trattato di Roma o ai dieci anni dell'Unione economica e monetaria. Le misure protettive devono quindi riferirsi a tutti i disegni che appaiono sulla superficie di medaglie e gettoni, che siano simili a qualsiasi disegno presente sulle monete in euro aventi corso legale.

Attualmente, il regolamento prevede che la Commissione sia competente a dichiarare la similitudine di un disegno rispetto ai disegni presenti sulle monete in euro. Considerato che vi possono essere similitudini anche tra parti del disegno e che può essere necessario valutare anche la misura in cui vengono rispettate le altre disposizioni protettive, è opportuno che il parere della Commissione si basi sull'intera serie di misure protettive di cui all'articolo 2 e anche sul fatto che un oggetto metallico debba o no essere considerato una medaglia o un gettone ai sensi della definizione di cui all'articolo 1, lettera c).

---

<sup>1</sup> GUL 373 del 21.12.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> Si fa inoltre riferimento alla comunicazione della Commissione del 22 ottobre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro, che riguarda il divieto di riprodurre integralmente o parzialmente su medaglie e gettoni il disegno della faccia comune (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).

È inoltre opportuno chiarire ulteriormente i criteri in base ai quali la Commissione esprime un parere sulla similitudine o sul rispetto delle altre disposizioni del regolamento. In concreto, la decisione della Commissione dovrebbe tenere conto anche dei quantitativi di medaglie e gettoni prodotti, del loro prezzo di vendita, dell'imballaggio, delle iscrizioni specifiche presenti sulle medaglie e sui gettoni (per esempio, il nome dell'impresa produttrice, la dicitura "non avente corso legale"), nonché della campagna pubblicitaria. Anche se non vengono esplicitamente citati nel regolamento, nella pratica tali criteri sono stati presi in considerazione. Per ragioni di trasparenza, tali criteri devono essere indicati esplicitamente nel regolamento.

Nelle dichiarazioni di similitudine e nelle verifiche del rispetto delle disposizioni del regolamento, la Commissione ha collaborato strettamente con esperti degli Stati membri, in particolare, in virtù della loro esperienza nell'analisi visiva e materiale delle monete, con gli esperti sulla falsificazione delle monete cui fa riferimento l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 29 ottobre 2004 della Commissione che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE)<sup>3</sup>. Tale collaborazione deve continuare.

L'articolo 4 del regolamento fa riferimento a deroghe autorizzate e alla competenza della Commissione a dichiarare la similitudine tra i disegni. Considerando che quest'ultima responsabilità si riferisce al rispetto delle disposizioni protettive (articolo 2), è opportuno, per motivi di chiarezza, riunire tali disposizioni in uno stesso articolo.

Gli operatori economici possono usare i termini "euro" o "euro cent" o il simbolo dell'euro su medaglie e gettoni a condizioni di utilizzo controllate, per esempio se viene impressa su una delle due facce la dicitura "non avente corso legale". Considerato che il rischio di confusione con le monete in euro è maggiore se la medaglia o il gettone riportano un valore nominale, la disposizione relativa alla dicitura "non avente corso legale" dovrebbe essere limitata a tale circostanza.

La presente proposta comprende un regolamento parallelo che modifica il regolamento n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione delle modifiche.

### **Modifiche proposte**

In base alle considerazioni sin qui esposte, si propongono le modifiche dei seguenti articoli:

1. articolo 2 del regolamento n. 2182/2004, per rendere più chiare le disposizioni protettive,
2. articolo 4 del regolamento n. 2182/2004, per inserire i criteri di valutazione e modificare la procedura decisionale trasferendola all'articolo 2,
3. regolamento n. 2183/2004, per estendere agli Stati membri non partecipanti l'applicazione delle modifiche del regolamento n. 2182/2004.

---

<sup>3</sup> GUL 19 del 21.1.2005, pag. 73.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2183/2004 che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione<sup>4</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>5</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2183/2004<sup>6</sup>, l'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro<sup>7</sup> è stata estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro<sup>8</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2182/2004 è stato modificato dal regolamento (CE) n. .../2008. È importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull'intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2183/2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2183/2004 è sostituito dal seguente:

‘Articolo 1

---

<sup>4</sup> GU C [...]del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU C [...]del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU L 373 del 21.12.2004, pag. 7.

<sup>7</sup> GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

<sup>8</sup> GU L 138 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2007 (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1).

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004, modificato dal regolamento (CE) n. .../2008, è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti secondo la definizione di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 974/98.'

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*